DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui « Istituto superiore di sanità », Roma, Italia

(95/305/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della decisione 91/664/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze [3], l'« Istituto superiore di sanità », Roma, Italia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la ricerca dei residui indicati nell'allegato I, gruppi B.II.a) e II.b) della direttiva 86/469/CEE del Consiglio [4];

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate all'articolo 1 della decisione 89/187/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989, che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche [5];

considerando che, conformemente alla decisione 93/458/CEE della Commissione [6], è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e l'« Istituto superiore di sanità »; che la Comunità, con la decisione 94/492/CE della Commissione [7], ha concesso un aiuto finanziario complementare per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare ancora una volta il contratto iniziale e prevedere un contributo complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nella decisione 89/187/CEE;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità è concesso per un periodo supplementare di un anno; che detto aiuto sarà riesaminato, in vista di un'eventuale proroga, prima della scadenza di tale periodo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento « Istituto superiore di sanità », di cui all'articolo 1 della decisione 91/664/CEE, un secondo aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 400 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 93/458/CEE è prorogato per la seconda volta di un anno.

2. Il direttore generale della direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmale la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.

3. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 93/458/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
(3) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 17.
(4) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 37.
(6) GU n. L 215 del 25. 8. 1993, pag. 10.
(7) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 38.